

## ALCUNE CRITICITÀ DELLE FATTISPECIE DEI DELITTI DA STALKING (ABSTRACT)

ANTONIO FIORELLA

Tra le figure più interessanti introdotte nel 2009 dalla legge penale contro i comportamenti aggressivi si annovera la fattispecie più comunemente definita di stalking, atti persecutori appunto. Tale fattispecie comprende un'ampia fenomenologia di fatti concreti e molto preoccupanti perché espressione di incisiva aggressività. Tale fenomenologia di recente è stata pregevolmente analizzata dalla studiosa romana appunto Paola Coco nella sua monografia del 2012. Il mio compito è più circoscritto nel senso del dover rilevare le criticità della tutela come espressa dalla tutela, così come espresso dall'art. 612 bis del codice penale. Si tratta di fattispecie spesso considerata indeterminata, dunque illegittima, perché in contrasto con il principio di stretta legalità. Molti degli elementi della proposizione normativa che definiscono la figura criminosa si presterebbero a interpretazioni eccessivamente divaricate. La norma sarebbe consegnata alla piena discrezionalità del giudice; insomma mancherebbe ogni certezza sull'effettiva circoscrizione dei fatti da considerare stalking e dunque puniti ai sensi dell'art 612 bis. È stata sollevata la questione dell'illegittimità costituzionale, ma il giudice delle leggi, nel 2014, aveva dichiarato infondata la questione. Rileva la Corte al proposito che per decidere sull'eventuale indeterminatezza occorre valutare la fattispecie nel suo complesso. Ciò per stabilire se i singoli elementi della proposizione normativa non si sostengano, per così dire, l'un l'altro, consentendo dunque all'interprete di isolare una strada applicativa munita di sufficiente certezza. Essenziale è il passaggio della sentenza secondo cui l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie, ai sensi dell'art 25, secondo comma della Costituzione, non coincide necessariamente col carattere più o meno descrittivo della stessa, sia pur ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa. Si richiamano qui delle sentenze, quali la numero 79 dell'82 e la 120 del '963, oppure ci si riferisce a concetti extragiuridici diffusi, richiamando la sentenza numero 42 del '972 e 191 del '970, ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica, e ancora con un richiamo alla sentenza numero 126 del '971. Quindi il principio di determinatezza non esclude l'ammissibilità di formule elastiche alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere, stante la impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inoservanza del preetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta. Quindi questa richiama le sentenze numero 302 e 305 del 2004. Comunque sia, in premessa vi è da rilevare che nessuno può coltivare il dubbio che nel suo complesso si tratta sicuramente di una fattispecie, il 612 bis naturalmente, concretamente verificabile, vista l'ampia fenomenologia concreta di cui abbiamo parlato. I singoli elementi della figura sono concretamente accertabili. È stato poi correttamente osservato che gli eventi: grave stato di ansia e fondato timore, originati dallo stalking mediante minaccia o molestie, sono oggetto di un accertamento efficace, ciò anche a prescindere da valutazioni di tipo medico legale. Ben può l'evento ricorrere anche in assenza di una vera e propria patologia di natura psichiatrica. Si richiama appunto sempre a commento della sentenza costituzionale il contributo di Alfio Valsecchi al proposito.

Si è precisato che per fondatezza del timore della vittima, necessario per l'integrarsi del reato, forse deve semplicemente intendersi che il giudice deve verificare che, nel caso concreto, la vittima ha davvero provato timore per la propria incolumità e che la gente sapeva che, agendo in quel modo,

avrebbe ingenerato un simile timore e ciò quando anche il timore appaia del tutto immaginario o fantasioso. Ancora una citazione di Valsecchi al proposito che compare in uno scritto del 2009. Anche quanto all'evento dell'alterazione delle abitudini di vita, la Corte Costituzionale ha ritenuto la formula di legge sufficientemente determinata. Ad avviso della dottrina, meno chiaro sarebbe il criterio selettivo che dovrebbe guidare il giudice nel discriminare tra alterazione delle abitudini rilevante, ai sensi dell'art 612 bis e alterazione non rilevante. Secondo sempre appunto Valsecchi, il problema si pone ad esempio in quei casi in cui la vittima abbia cambiato le proprie abitudini, ciò non per un qualche timore ingenerato dalla gente, ma semplicemente per il fastidio subito. Il principio di offensività induce invero l'autore a dubitare che simili ipotesi debbano essere sussunte nella fattispecie in esame, e ciò proprio alla luce di un'interpretazione di tipo sistematico e teleologico. Rimarrebbero alcune criticità; in particolare si discute se si è determinato il concetto di reiterazione, poiché la condotta è rilevante appunto solo se reiterata. La Corte Costituzionale ha precisato che occorrono almeno due condotte. Ma quanto tempo deve passare tra un episodio e l'altro? Qui emerge un tasso di elasticità rilevante a mio avviso tuttavia non può dirsi che l'elemento della reiterazione sia indeterminato, nel senso di una violazione del principio di stretta legalità. In conclusione la mia convinzione, nel senso della correttezza del pensiero espresso dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 172 del 2014, perché, per quanto elastici gli eventi che alternativamente debbono realizzarsi per il configurarsi della fattispecie di stalking, sono concretamente verificabili e sufficientemente determinabili alla luce di una compiuta interpretazione sistematica che dia pieno risalto alla verifica della specifica offensività: ciò vale a dire dei reali effetti persecutori subiti dalla vittima. Solo in presenza di effetti pregiudizievoli significativi, la figura dello stalking potrà dirsi configurata con l'effetto di una severa condanna del reato.